

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI COMUNICATE DAI GESTORI DI PIATTAFORME (DAC7) FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale web alcune FAQ con cui ha fornito importanti chiarimenti in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, introdotto nel nostro Ordinamento dal decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, attraverso cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC7).

Come noto, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforma debbano comunicare informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il Venditore viene identificato come Venditore Oggetto di Comunicazione, i Gestori della piattaforma devono comunicare le previste informazioni e lo scambio automatico deve avvenire entro i due mesi successivi alla fine del periodo al quale si riferiscono le predette informazioni.

## DETRAZIONE DELLE SPESE SANITARIE PAGATE DIRETTAMENTE DA UN FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AD UNA STRUTTURA SANITARIA, IN NOME E PER CONTO DELL'ISCRITTO

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 43/E del 15 febbraio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 43/E del 15 febbraio 2024, ha chiarito che le spese mediche pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria in relazione al quale i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo, sono detraibili, in base al principio di cassa, nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria e non nell'anno precedente di emissione della fattura o nel diverso periodo d'imposta in cui la prestazione sanitaria è stata resa.

## PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRECTE CONTENUTE NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (C.D. "LEGGE DI BILANCIO 2024"), NEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 (C.D. "DECRETO ANTICIPI"), E NEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69 (C.D. "DECRETO SALVA-INFRAZIONI")

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito ad alcune novità fiscali introdotte dai seguenti interventi legislativi:

- › legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. "legge di bilancio 2024");
- › decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "decreto Anticipi");
- › decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. "decreto Salva-infrazioni").

Il documento di prassi è suddiviso in tre aree riguardanti le misure sull'Iva, quelle sull'Ivafe ed infine, quelle sull'imposta di registro.



## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE 2023. APPROVAZIONE DI N. 175 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELLA LORO APPLICAZIONE

### Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024

Con il provvedimento del 28 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, e il modello con cui i contribuenti che applicano gli ISA comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e la relativa accettazione.

Detti modelli sono disponibili gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), oppure possono essere prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'Amministrazione finanziaria e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del provvedimento in commento.

Entrambi i modelli, inoltre, devono essere trasmessi per via telematica, unitamente alla dichiarazione dei redditi, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i quali devono comunicare al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità.

## PREMI DI PRODUTTIVITÀ - INAPPLICABILITÀ DEL REGIME AGEVOLATIVO IN ASSENZA DI OBIETTIVI AZIENDALI INCREMENTALI

### Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2024

Con la risposta ad interpello n. 59 del 5 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune condizioni per la fruizione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato di cui all'articolo 1, commi 182 e ss. della legge n. 208/2015.

Come noto, la suddetta disposizione prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui "premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili" sulla base di appositi criteri definiti con decreto ministeriale. Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva, è ridotta al 5%.

Nella fattispecie analizzata nell'interpello, l'istante chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, con particolare riferimento alla sussistenza di un "parametro ferie", da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue rispetto all'anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale.

Per l'Amministrazione finanziaria, il "parametro ferie", pur dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l'applicazione della detassazione e pertanto nel caso di specie non è possibile per tali somme fruire del regime agevolativo.

## LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213 (LEGGE DI BILANCIO 2024), E DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2023, N. 145 (DECRETO ANTICIPI) - NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024

Con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate illustra le novità fiscali contenute nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e nel decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto Anticipi) riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

# L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## ESENZIONE PRIMA RATA IMU ANNO 2021

---

**DOMANDA** Si chiede un parere in tema di esenzione della prima rata IMU per l'anno 2021, in relazione ad un immobile in comproprietà tra coniugi, che svolgono entrambi la propria attività imprenditoriale sul predetto immobile.

**RISPOSTA** L'articolo 6-sexies, del D.L. n. 41 del 2021, ha previsto l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, con riferimento agli immobili posseduti da coloro per i quali ricorrono le condizioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto in favore degli operatori economici dall'articolo 1 del citato decreto.

L'esenzione in parola riguarda solo gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori. Premesso quanto sopra, considerato che nell'immobile in questione si svolge l'attività imprenditoriale da parte di entrambi i coniugi e che all'impresa in questione è stato anche riconosciuto il contributo a fondo perduto, si ritiene che siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla norma per poter usufruire dell'esenzione della prima rata IMU per l'anno 2021.



## VERSAMENTO IN ECCESSO DEL TFR

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in ordine al corretto utilizzo del codice tributo per la compensazione del credito derivante dall'eccessivo versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

**RISPOSTA** Il credito di imposta derivante dal versamento in eccesso dell'imposta sostitutiva riguardante la rivalutazione del Tfr, può essere utilizzato in compensazione solo a seguito della presentazione del modello 770. A tale riguardo si precisa che, all'interno del modello dichiarativo, detto importo dovrà essere esposto nel quadro ST, come versamento in eccesso, e nel quadro SX, come credito derivante dal versamento in eccesso nonché risultante dalla dichiarazione annuale.

Per l'uso del predetto credito in compensazione con altri debiti, occorre utilizzare il codice tributo 6781 all'interno del modello F24.

## ESENZIONE IMU PER CONIUGI CON RESIDENZE DIVERSE

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in tema di esenzione IMU nel caso di coniugi con residenza diversa.

**RISPOSTA** Sulla scia dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l'esonerazione da imposta IMU è condizionato dal fatto che entrambi i coniugi risiedessero e dimorassero nella stessa abitazione, sono state apportate le modifiche alla disciplina IMU, dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto legge n. 146 del 2021, prevedendo che il beneficio fiscale sia riconosciuto ad "un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare", a prescindere dai Comuni in cui siano localizzate le unità immobiliari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, è intervenuta sul tema e, dichiarando illegittima la norma che vincolava l'accesso all'esenzione IMU per i coniugi che avevano una residenza diversa, ha reso possibile la doppia esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un'unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile e non anche del suo nucleo familiare. Secondo la Consulta, infatti, non possono essere ammesse misure fiscali che abbiano l'effetto di penalizzare coloro che non vivono assieme, sebbene abbiano deciso di unirsi civilmente o in matrimonio.

Come indicato dalla Corte Costituzionale, spetta ai Comuni e alle autorità preposte verificare che i coniugi risiedano, effettivamente, nelle due abitazioni principali, come da loro dichiarato, e che non si tratti, invece, di situazioni di "seconda casa".

## TERMINE DI PRESENTAZIONE, DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU) DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ESERCITATO ABITUALMENTE ("PROFESSIONALE")

---

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in ordine alla scadenza dei termini per la presentazione delle CU per i lavoratori autonomi.

**RISPOSTA** Sul tema, è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024 affermando che "tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo "professionale" sono utilizzate quest'anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l'anno d'imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770)".

A partire dalle CU 2025, relative all'anno d'imposta 2024, l'Agenzia ribadisce, invece, che l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili, mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale"), dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

## IVA SERVIZI FUNERARI

---

**DOMANDA** Si chiede il trattamento Iva degli omaggi (epigrafi) corrisposti da un'impresa di onoranze funebri, nel contesto di un funerale.

**RISPOSTA** Sul punto si è espressa la Cassazione con l'ordinanza 40726 del 20 dicembre 2021, secondo cui la fornitura dei cosiddetti ricordini (con la foto e le generalità del defunto) e la predisposizione dell'epigrafe sulla lapide, sono servizi rientranti nel campo dell'Iva ordinaria. È stato, inoltre, chiarito che si tratta di servizi non accessori a quelli propri delle pompe funebri e che, quindi, essi non rientrano neppure nella previsione dell'articolo 12 del Dpr 633/1972 («Cessioni e prestazioni accessorie»).